

CIVILTÀ GIURIDICA DELLA COMUNICAZIONE (*)

1. Il bel volume di Giovanni Accinni affronta un tema centrale della nostra società di oggi, quello della comunicazione giuridica. Esso non può essere ristretto, come nel passato, alla sola analisi delle tecniche tradizionali, ma ha uno scenario più complesso, perché comporta la conoscenza del rapporto tra giudice e legge, tra i vari poteri dello stato, di cui quello giudiziario è un "ordine", della natura dei diritti delle persone e, infine, della libertà di stampa. In sintesi questi sono tutti temi che al fondo toccano l'essenza della nozione di democrazia come era concepita all'origine e come oggi si atteggia nella sua evoluzione.

Il tema tradizionale su cui l'osservazione si è soffermata, è quello del diritto penale. Nei tempi meno recenti il fatto con rilevanza penale veniva raccontato muovendo dal singolo episodio colorato soltanto dall'emozione suscitata nella gente comune; il processo era seguito nel suo svolgimento e l'attenzione era rivolta in particolare alle difese, esempi forse difficilmente ripetibili di opere di grande spessore letterario vivacizzate da una spiccata capacità oratoria volta alla persuasione e al convincimento. Il pubblico ne era entusiasta e affascinato; tracce di quelle orazioni si trovano nelle raccolte delle arringhe, tanto per fare qualche esempio, di Enrico Ferri, di Genunzio Bentini e di Alfredo De Marsico. Il cronista raccoglieva la bellezza delle difese e la loro profondità rivestite da una forma incomparabile che trascinava e avvinceva. Non andava mai oltre.

L'unico caso che a mia memoria usciva da questo ambito è stato quello del processo a Giampiero Piccioni nel caso Montesi (1), che è stato — se non ricordo male — un caso montato per una guerra fratricida volta a fare fuori l'on. Piccioni dalla gerarchia della Democrazia Cristiana. Qualche giornale, non solo quelli di partito, si è avventurato nel tentativo

(*) A proposito del volume di G. ACCINNI, *Civiltà giuridica della comunicazione*, Milano, 2017: il testo riproduce l'intervento al convegno su "*Realtà mediatica, metodo scientifico e metodo giudiziario: quale "verità" comunicare?"*", tenuto a Milano l'11 maggio 2017 presso l'Università IULM.

(1) Ne ha parlato di recente il giornale "Avvenire" del 10 maggio 2017.

di uso politico per cercare di coinvolgere l'opinione pubblica nel senso auspicato, con assenza di serenità espositiva. L'orazione finale di Francesco Carnelutti, pur di fronte alla richiesta di assoluzione del Pubblico Ministero, non è riuscita, pur nella sua incisività ed efficacia penetrativa, a sgombrare i pregiudizi che avevano accompagnato il caso e influito sulla gente.

Nel tempo presente le cose sono radicalmente cambiate e su di esse si sofferma Giovanni Accinni, soprattutto nella seconda parte della sua monografia.

I processi ricordati sono quelli più recenti, si si eccettua l'evocazione del processo di Norimberga avvenuto nel lontano '45. Si tratta di un evento di cui non si trovano precedenti nei secoli scorsi. Giuristi, politici e filosofi si sono affannati nel cercare una giustificazione e, in sintesi, il dibattito si è articolato su due diverse posizioni: da un lato, è stato giudicato espressione della "giustizia dei vincitori" e dall'altro della validità delle regole del diritto naturale, intese sia nel senso consegnatoci dalla tradizione cristiana sia in quello laico di estrazione illuminista, in cui tutti, stati ed uomini, devono vivere nel rispetto dei valori essenziali della persona, che si fondano sulla ragione.

Meritano ancora di essere citate, per l'ammonimento alle generazioni future, le esemplari pagine di Domenico Barbero contenute nell'introduzione al suo "Sistema di diritto privato". In esse emerge lo scontro tra diritto positivo e diritto sovrastatuale, problema eterno e non risolvibile, se non si accettano le meditazioni ineguagliabili di Josef Ratzinger, che — sulla scia dell'insegnamento che parte da Gerusalemme, si razionalizza nella filosofia dei Greci e si completa nella grandezza giuridica di Roma — cerca di fondere ragione e fede, unica sintesi che conserva l'"umanità" nell'uomo (2). Il suo discorso è continuato nella magistrale lezione preparata per un incontro con gli studenti alla Università La Sapienza di Roma, che non si è potuta tenere per l'opposizione di un gruppo di maleducati non frenati da una pavida classe accademica e da una debole ed assente classe politica. La reazione della stampa, formalmente forte, si è subito dileguata come se nulla di rilevante fosse accaduto.

2. Le suggestive pagine di Giovanni Accinni suscitano una domanda in chi si occupa di diritto privato.

A differenza del passato, i mezzi di informazione danno spazio nel

(2) Dal discorso tenuto al Bundestag il 22 settembre 2011.

nostro tempo, con sempre maggiore intensità, a problemi che attengono alla materia economica, all'etica e ai diritti della persona. Sono argomenti prevalentemente civilistici. Così diventa spontanea la domanda: come deve essere la comunicazione e quale verità deve essere comunicata.

Fino a quando la società era compatta, ideologicamente convergente su principi condivisi che provenivano da lontano e avevano il sigillo di una consolidata tradizione, le questioni privatistiche non davano luogo, nell'informazione alla collettività, a particolari questioni anche perché il metodo adottato dal giurista e dal giudice era quello sistematico, metodo che ha dominato fino alla metà del novecento. L'interrogativo era solo quello se nella sentenza il giudice avesse deciso bene o male nel rispetto della legge e il controllo era affidato al ceto dei giuristi. Il giornalista doveva solo raccontare l'accadimento; qualche volta riferiva le differenti opinioni: nulla di più. In quest'ultimo caso il giudizio finale era affidato al lettore che poteva farsi un'autonoma valutazione.

Questa atmosfera non esiste più. Con l'avvento di una società pluralistica, frammentata nelle ideologie e divisa sui valori, anche il metodo positivisticò è stato abbandonato, e si assiste alla coesistenza di numerose tendenze nella teoria dell'interpretazione; il che incide sul processo e si riflette sulla comunicazione. Viene superata la legge con il pretesto di aggiornarla alla mutata realtà, fino ad affermare che « è giunta l'ora di deporre dal suo trono intangibile il legislatore, sovrano ormai sterile e di desistere dal conclamare un assolutismo giuridico decisamente fuori tempo ». Sono parole testuali dell'attuale presidente della Corte Costituzionale, Paolo Grossi (3), e ad esse aderisce anche un celebrato giurista, Guido Calabresi (4).

La conseguenza è che la dottrina civilistica non segue più un metodo comunemente accettato. Vi sono ancora scrittori testualisti, non origina-

(3) *Ritorno al diritto*, Milano, 2016, 78.

(4) *Il mestiere di giudice. Pensieri di un accademico americano*, Bologna, 2013, 79 (« I giudici sono certamente figli di una certa epoca, di una certa temperie culturale, e possono, certe volte, comprendere le istanze del popolo quando il legislatore non lo sappia fare e la legislazione in una determinata materia non corrisponda più alla sensibilità o alla natura dei rapporti giuridici di quel tempo presente »). La critica si trova nelle pagine di R.M. BORK, *Il giudice sovrano Coercing virtue*, traduzione di S. Fabi e S. Sileoni, Macerata, 2007 (rist.), 212 il quale osserva che « il principio della sovranità del popolo, proclamato da tutte le democrazie occidentali, implica che spetta agli elettori la scelta degli organi legislativi ed esecutivi ...; che spetta ai rappresentanti del popolo promulgare le leggi, mentre ai giudici e ai tribunali spetta quello di applicarle in maniera imparziale rispettandone la *ratio* ». Pertanto, « l'attivismo giudiziario ... incrina le fondamenta su cui si sono basate le democrazie occidentali » (213).

listi nel senso letterale del termine, perché prendono in considerazione l'evoluzione del testo nel tempo, tenendo pur sempre presente che la conclusione adottata deve essere agganciata alla "parola" della legge o meglio allo schema desunto dalla norma.

Di contro si sta implementando e imponendo una vasta corrente di pensiero che cerca di estrarre dall'ordinamento (in particolare dalla costituzione arricchita dalle regole del diritto vivente) i valori che esso esprime e questi valori (spesso creati non dedotti) devono essere lo strumento del giudizio, perché vanno incontro — si dice — ai bisogni e alle esigenze della vita. È chiaro allora che ogni prodotto giudiziario risente dall'adesione all'una o all'altra concezione e questo può creare un conflitto tra i cultori del diritto e tra gli operatori.

3. Il tema sul metodo non è stato invocato per un mero sfoggio di dottrina, ma perché ha un enorme influenza sulla comunicazione e perciò sul problema della verità prospettabile.

Sarebbe semplice consigliare che la cosa migliore, di fronte ad ogni episodio, è quella di esprimere la pluralità delle tendenze, le varie soluzioni possibili e un commento sereno ad ogni eventuale decisione e anche opinione o questione. Ma questo non è praticabile, perché trasformerebbero i mezzi di comunicazione in riviste giuridiche. L'unica via di uscita sarebbe una narrazione asettica, stilisticamente povera e neutra, quasi una fotografia fatta da un dilettante. Anche una simile indicazione, che appartiene al cronista, non al giornalista, lascerebbe, da un lato, un po' di curiosità nel lettore di essere informato e d'altro potrebbe mortificare l'attività pubblicistica.

L'indirizzo che sta diventando di moda, è di scegliere una visione ideologica e pertanto la stampa e la televisione hanno preso l'abitudine di seguire quello che sembra politicamente corretto, elaborato da una c.d. *élite* culturale che si sente depositaria di quella che si presuppone essere la modernità, rispondente alle presunte necessità della società e della gente: è chiaro l'intento di educare la generalità dei consociati. Non so se consapevolmente, ci si avvicina — sul piano teorico — alla dogmatica dei valori sopra citata (5).

(5) Un uso controllato e consapevole della teoria dei valori, per la difficoltà dell'argomento e delle implicazioni che ha come criterio decisivo, si rende non solo opportuno ma addirittura necessario per non dare completa ragione ad Heidegger, quando "contro di essa spara una bordata": « quanto è più grave la crisi, tanto più grande è il numero di soggetti che si sentono chiamati a risolverla scrivendo di valori » (da F. VOLPI, in CARL SCHMITT, *La tirannia*

In questa direzione i mezzi di comunicazione creano un'opinione, che a volte viene avvalorata dalle sentenze, a volte desunta, che non si sa se ispirate dalla dottrina dei valori, ormai sganciata dal diritto positivo, oppure desiderosa di essere l'artefice di un c.d. progresso di civiltà giustificato dalla lentezza del legislatore o dell'insufficienza delle leggi.

In tal modo si creano sempre nuovi diritti soggettivi (si pensi alle voci su una possibile introduzione di un c.d. diritto al suicidio), si insiste sulla tutela del consumatore, si esagera con il mito della concorrenza, si esasperano situazioni etiche che attengono alla vita intima della persona, si cancellano esigenze sociali perché non coerenti con la visione di una società c.d. aperta (ma solo nel senso voluto) e così via.

Sovente si invoca la scienza quando sembra essere un supporto della posizione che si vuole affermare (soprattutto di quelle sociali), dimenticando che essa spesso non è univoca, e comunque non dà mai una certezza definitiva, perché è un divenire, continuamente avanzando e così cancellando le precedenti acquisizioni e formulandone delle nuove.

Le voci equilibrate sono rare, flebili perché incalzate dal vicio degli oppositori, che le taccia di mortificazione dei diritti umani oppure di populismo (e qui si scordano il penetrante e colto saggio di Natalino Irti, pubblicato sul Corriere della Sera del primo ottobre 2016, e la lezione di un autorevole studioso russo, Ghia Nodia, secondo cui il populismo non è esterno alla democrazia. Se pure bisogna evitarne gli eccessi, una democrazia non può non essere populista in un certo senso a costo di snaturarla (6)). Non si dice che a volte le posizioni avanzate non sono fondate o scarsamente fondate nella legge o discusse nella scienza, della quale si prende l'indirizzo che più serve, ma la legge e la scienza sono considerate un orpello da cui potersi impunemente distaccare o manipolare, usandole solo per legittimare la soluzione voluta.

In questa confusa situazione una corretta comunicazione è difficile se non con uno sforzo di equilibrio non comune. Bisogna far capire alla gente che le corti non sono legislatori alternativi, che il giudice giudica ma può essere giudicato, che i valori propugnati sono i valori di colui che li esalta. La Carta costituzionale non offre valori inequivoci e assoluti; spesso affida alla legge la loro concretizzazione. Quando si deve scegliere tra valori contrapposti, il criterio del bilanciamento per far prevalere uno rispetto all'altro non si trova in alcun testo legislativo, sicché la scelta si riduce alla

dei valori, traduzione di Giovanni Gurisotti e con un brillante saggio di Franco Volpi, Milano, 2008, 97).

(6) In *The End of the Postnational Illusion*, in 28 *Journal of Democracy*, 2017, 16 ss.

discrezionalità o all'imposizione di chi sceglie. Molte volte le soluzioni contrapposte sono entrambe valide e il sacrificio di una merita rispetto e soprattutto considerazione. Se si aderisce ad un valore, quello sopraffatto non può diventare un non valore. Bisogna ancora insistere sul fatto che i giudici non possono ritenersi la coscienza autoritativa ed etica della società, né essa compete ad alcuno: anche se con un po' di enfasi va ribadito che la sovranità appartiene al popolo in nome del quale la giustizia è resa; è a lui che il giudice deve rendere conto nel rispetto della legge, non ai c.d. intellettuali, ai c.d. sapienti, ai c.d. politici.

4. La conclusione è che la comunicazione deve essere una narrazione obiettiva dei fatti e deve fare capire che le propensioni ad una soluzione e le concezioni valutative non sono verità assolute, né portatrici di verità per la loro precarietà, provvisorietà e temporalità (7). Il dubbio è il dato caratterizzante e deve essere sempre tenuto presente, perché, oltre alla realtà storica esattamente riportata, emergono varietà di tesi con le loro specifiche verità. Non ci deve essere una volontà di potenza che né afferma una e affonda le altre; né esiste una *élite* culturale volta ad ammonire e disciplinare, ritenendo il carattere di esclusività del suo modo di pensare e trasformando le contrapposizioni in un avversario. Cari Schmitt parlava di "Tirannia dei valori" (8).

Il giornalista deve, solo pensando, creare il clima per una riflessione con semplicità e chiarezza del linguaggio e l'avveduta prudenza e sobrietà di chi intende essere ascoltato, non cercare di imporre e di imporsi. Oltre queste notazioni non resta che una sola verità: non c'è una verità, ma solo eticità e moralità nel comportamento comunicativo.

FRANCESCO BENATTI

(7) Il rapporto fra media e corti è ampiamente dibattuto negli Stati Uniti soprattutto in seguito alla rinnovata proposta di riprendere gli *hearings* davanti alla Corte Suprema con finalità anche pedagogiche. L'interesse per il tema è dimostrato dall'audizione di Justice Gorsuch davanti al Senato in cui la questione è stata più volte riproposta. Se Justice Frankfurter — constatando che « la fiducia dell'opinione pubblica nei confronti del giudiziario dipende dalla sua percezione e questa necessariamente dipende dal ritratto che ne danno i media » — auspicava che essa divenisse sempre più oggetto di attenzione mediatica, oggi la questione pare più complessa. La percezione della naturale soggettività della rappresentazione in una società divisa che potrebbe essere piegata a scopi diversi, e l'importanza di una distanza fra giudici e pubblico sembrano far dubitare della opportunità di una spettacolarizzazione ulteriore della giustizia.

(8) È il titolo della preziosa opera del giurista tedesco, citata alla nota 5.

BANCA BORSA TITOLI DI CREDITO

ISSN 0390-9522

RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Vol. LXX - Nuova serie - Luglio-Agosto 2017

4

DIREZIONE

MARIO CAMPOBASSO - ALDO A. DOLMETTA
GIUSEPPE SANTONI - RUGGERO VIGO

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p. - D.L. 359/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB (VARESE)



GIUFFRÈ EDITORE